

Per il Consiglio di stato non possono svolgere alcun sindacato di legittimità

Giudizi di ottemperanza, poteri limitati ai giudici Tar

DI MONICA COCCO

Poteri limitati per i giudici amministrativi nei giudizi di ottemperanza. Se la sentenza che occorre eseguire è stata emanata da un giudice ordinario, il giudice amministrativo può solo ordinare alla pubblica amministrazione la mera esecuzione della sentenza e non può svolgere alcun sindacato di legittimità sul procedimento svolto.

In tal caso, infatti, il giudice amministrativo, che è stato investito del giudizio di ottemperanza, deve limitarsi a usare poteri sostitutivi preordinati alla stretta esecuzione del giudicato. Al contrario, l'esercizio di poteri che modificano il contenuto della sentenza incide su situazioni giuridiche soggettive estranee all'ambito della sua giurisdizione.

Nel caso di specie, il Consiglio di stato, con la sentenza n. 1143 di ieri, ha ritenuto viziata da difetto di giurisdizione una sentenza del Tar Lombardia ordinante l'esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza emessa da un giudice ordinario, con la quale la pubblica amministrazione è stata condannata al pagamento di una somma dovuta a titolo di indennità di esproprio. Il Consiglio di stato ha ritenuto viziata la sentenza del Tar nella parte in cui il giudice

dell'ottemperanza, nell'accogliere il ricorso, ha stabilito che i versamenti effettuati dalla p.a. andavano imputati prima agli interessi e poi al capitale.

In tale ipotesi, infatti, il giudice amministrativo non ha compiuto un mero accertamento del mancato adempimento dell'obbligo di eseguire il giudicato da parte dell'amministrazione, ma un vero e proprio sindacato circa la legittimità del procedimento seguito, sindacato che comporta l'esame di questioni rientranti certamente nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quella del giudice amministrativo.

Nella sentenza in parola, i giudici del Consiglio di stato colgono l'occasione per precisare i limiti dei poteri del giudice amministrativo di fronte alle decisioni provenienti da altra e diversa giurisdizione. Se i confini tra le varie giurisdizioni sono noti in sede teorica, non sempre, nella pratica, risultano chiari i confini dei poteri del giudice amministrativo. In generale, nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non deve compiere una valutazione di legittimità, ma l'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo oppure elusivo, adottando in conseguenza le necessarie misure sostitutive dell'i-

nerzia dell'amministrazione.

Tuttavia, l'esercizio di questa funzione del giudice amministrativo presenta delle particolarità nel caso in cui si tratti dell'esecuzione di sentenza di un altro giudice amministrativo. Questo giudice, infatti, ha la facoltà di esercitare cumulativamente sia i poteri sostitutivi (propri del giudizio di ottemperanza), sia i poteri cassatori e ordinatori (propri della giurisdizione generale di legittimità). Di conseguenza, «il giudice amministrativo chiamato a eseguire una sentenza di un giudice della sua stessa giurisdizione può integrare l'originario disposto della sentenza con altre statuizioni che ne costituiscano non mera "esecuzione", ma "attuazione" in senso stretto, dando così luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva».

Tutto ciò, però, non vale nel caso di esecuzione di sentenza appartenente ad altro organo giurisdizionale. In questo caso, infatti, il giudice amministrativo dell'ottemperanza deve limitarsi ad usare poteri sostitutivi, di stretta esecuzione del giudicato, senza alcuna possibilità di estendere i propri poteri fino a comprendere quelli preordinati a un vero e proprio sindacato di legittimità sull'operato svolto dalla pubblica amministrazione. (riproduzione riservata)